II

(Atti preparatori)

COMMISSIONE

Proposta di direttiva del Consiglio relativa alla formazione professionale di taluni conducenti di veicoli che trasportano merci pericolose su strada

COM(88) 339 def.

(Presentata dalla Commissione il 23 giugno 1988)

(88/C 322/11)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 75,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

considerando che il trasporto di merci pericolose su strada, sia nazionale che internazionale, ha assunto nel corso degli anni sempre maggiore importanza con conseguente aumento del rischio d'incidenti;

considerando che gli incidenti stradali che coinvolgono trasporti di merci pericolose possono assumere dimensioni catastrofiche;

considerando che è nell'interesse generale ridurre, per quanto possibile, al minimo i rischi di tali incidenti che possono comportare un deterioramento, a volte irreversibile, per l'ambiente come pure danni tali da compromettere l'integrità fisica del personale viaggiante o di qualsiasi persona che possa venire a contatto con le merci in questione;

considerando che sul piano ambientale è talora molto difficile e costoso, nei casi in cui la merce pericolosa è entrata in contatto con l'ambiente, evitare i danni da inquinamento dei corsi d'acqua, delle falde freatiche o altre e che è pertanto necessario concentrare lo sforzo sui mezzi da applicare per evitare, per quanto possibile, le circostanze che possono provocare tali incidenti;

considerando che, in base all'esperienza acquisita, numerosi incidenti nel campo dei trasporti di merci pericolose derivano da una conoscenza insufficiente dei rischi inerenti a detti trasporti da parte del personale viaggiante e che occorre pertanto impegnarsi a migliorare la qualificazione professionale di detto personale;

considerando che nel settore del trasporto di merci pericolose, il ruolo del conducente del veicolo che effettua il trasporto e che ne sorveglia tutto lo svolgimento è preponderante; che è suo continuo dovere ridurre i rischi di un eventuale incidente e, laddove malgrado le precauzioni l'incidente si verifichi, applicare le prime misure di sicurezza necessarie alla propria protezione, a quella degli altri utenti della strada e di qualsiasi altra persona che possa essere vittima di un tale incidente nonché alla tutela dell'ambiente in generale;

considerando che occorre pertanto sensibilizzare i conducenti di veicoli che trasportano merci pericolose ai rischi indotti dalla natura della merce trasportata e sviluppare la loro capacità pratica di ricercare le soluzioni più appropriate ai problemi che possono presentarsi in relazione a questo genere di trasporti; che è quindi necessario promuovere e sviluppare la loro formazione professionale e adattarla a questo tipo di trasporti;

considerando che non esiste alcuna convenzione o alcun accordo internazionale che imponga una formazione professionale per i trasporti stradali di merci pericolose, ad eccezione di taluni trasporti internazionali effettuati con cisterne, batterie di recipienti e contenitori cisterna aventi una capacità complessiva di oltre 3 000 litri per unità di trasporto;

considerando l'insufficienza, addirittura la mancanza dell'obbligo di una formazione professionale soddisfacente per i trasporti di merci pericolose nel loro complesso e la necessità, nella prospettiva della liberalizzazione del mercato dei trasporti prevista a partire dal 1992, di adottare tutte le misure destinate ad assicurare un massimo di sicurezza sia per i trasporti nazionali che per quelli internazionali di dette merci, essendo identici i rischi presentati da questi due regimi di trasporto;

considerando che la formazione professionale dei conducenti di veicoli adibiti al trasporto di merci pericolose costituisce anche un plusvalore economico in quanto una qualificazione ottimale del personale viaggiante rappresenta un capitale importante per l'impresa di trasporti giacchè assicura l'attaccamento della clientela, una migliore rotazione ed un migliore utilizzo del materiale da trasporto, una riduzione dei premi d'assicurazione, in so-

stanza una migliore produttività dei trasporti stradali di merci pericolose, non solo nell'interesse delle imprese di trasporti, ma anche della collettività in generale e del mercato del lavoro in particolare;

considerando che al fine di promuovere, fra l'altro, sistemi di formazione dei conducenti di veicoli destinati al trasporto di merci pericolose armonizzati a livello comunitario, occorre prevedere programmi unificati di formazione di detti conducenti tramite tecniche moderne orientate generalmente verso la formazione attiva dei partecipanti,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Obiettivo

1. L'obiettivo della presente direttiva è quello di esigere che i conducenti:

a) di veicoli il cui peso massimo autorizzato è superiore a 3,5 t e che trasportano merci pericolose;

b) di veicoli cisterna aventi una capacità totale superiore a 3 000 l e che trasportano merci pericolose;

c) di unità di trasporto di merci pericolose in cisterne o in contenitori cisterna aventi una capacità totale superiore a 3 000 l

siano in possesso di un certificato di formazione professionale o di un documento equivalente, rilasciato dall'autorità o dall'organismo all'uopo designati da ciascuno Stato membro, comprovante che essi hanno seguito con profitto una formazione appropriata in materia di trasporto di merci pericolose su strada.

2. Ciascuno Stato membro può, per i trasporti nazionali effettuati sul suo territorio nonché per quelli internazionali effettuati con veicoli in esso immatricolati, ridurre i limiti stabiliti al paragrafo 1 per la totalità o per talune delle categorie di merci pericolose.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini della presente direttiva, si intende per:

1. *«trasporto su strada»* qualsiasi spostamento effettuato su strade di uso pubblico aperte alla circolazione, da un veicolo adibito al trasporto di merci pericolose;

2. *«conducente»*, qualsiasi persona che conduce il veicolo, anche per un periodo limitato, o che è a bordo del veicolo per poterlo condurre se del caso;

3. *«veicoli»*, gli autoveicoli, i trattori, i rimorchi ed i semirimorchi, così come definiti in appresso:

a) «autoveicolo», ogni veicolo munito di un dispositivo meccanico di propulsione, destinato a circolare su strada con i propri mezzi, diverso dai veicoli che si spostano su rotaie, e normalmente adibito al trasporto di merci;

b) «trattore», ogni veicolo, munito di un dispositivo meccanico di propulsione, destinato a circolare su strada con i propri mezzi, diverso dai veicoli che si spostano su rotaia, specialmente concepito per trainare, spingere o azionare rimorchi, semirimorchi, macchine o attrezzature;

c) «rimorchio», ogni mezzo di trasporto destinato ad essere agganciato ad un autoveicolo o ad un trattore;

d) «semirimorchio», un rimorchio senza assale anteriore agganciato in modo tale che parte notevole del peso di detto rimorchio e del suo carico gravi sul trattore o sull'autoveicolo.

4. *«peso massimo autorizzato»*, il peso massimo ammissibile del veicolo in ordine di marcia, carico utile compreso;

5. *«veicolo cisterna»*, un veicolo appositamente costruito per il trasporto di liquidi, gas o sostanze polverulente o granulari e comportante uno o più serbatoi fissato(i) per costruzione sulla cassa del veicolo oppure costituente(i) parte integrante del telaio del veicolo;

6. *«unità di trasporto»*, ogni autoveicolo al quale non è agganciato alcun rimorchio oppure un complesso costituito da un autoveicolo e dal rimorchio che gli è agganciato;

7. *«cisterna»*, allorché il termine è usato da solo, un contenitore cisterna o una cisterna di capacità superiore ad 1 m^3 che può consistere in una cisterna fissa, una cisterna smontabile o una batteria di recipienti quali definiti in appresso:

a) «contenitore», un mezzo di trasporto (cassa, cisterna amovibile o altro recipiente analogo),
 — avente un carattere permanente e pertanto sufficientemente resistente da permetterne l'uso ripetuto,
 — specialmente concepito per facilitare il trasporto di merci, senza rottura del carico, con uno o più mezzi di trasporto,
 — munito di dispositivi che lo rendano facile da maneggiare, soprattutto all'atto del trasbordo da un mezzo di trasporto all'altro;

b) «contenitore cisterna», un mezzo rispondente alla definizione di contenitore data sopra, costruito allo scopo di contenere materie liquide, gassose, polverulente o granulari, ma avente una capacità superiore a 0,45 m^3;

c) «cisterna fissa», una cisterna fissata per costruzione sul telaio di un veicolo (che diventa allora un veicolo cisterna) oppure costituente parte integrante del telaio stesso;

d) «cisterna amovibile», una cisterna di capacità superiore ad 1 m³, diversa dalle cisterne fisse, dai contenitori cisterna e dalle batterie di recipienti, che non è concepita per il trasporto di merci senza rottura del carico e che di norma non può essere manipolata che da vuota;

e) «batteria di recipienti» o «batteria di cisterne», un insieme di più recipienti o cisterne collegati fra loro da un tubo collettore e montati sulla cassa di un veicolo.

Si intende per recipienti:

1) le bombole di capacità non superiore a 150 litri;
2) le bombole di capacità almeno pari a 100 litri (escluse le bombole di cui al punto 1) e non superiore a 1 000 litri (ad esempio, recipienti cilindrici muniti di cerchi di rotolamento e recipienti su pattino);
3) i complessi denominati «gruppi di bombole», di più bombole di cui al punto 1), collegate fra loro da un tubo collettore e tenute solidamente unite da un'armatura metallica.

8. *«merci pericolose»*, le sostanze, i prodotti, gli oggetti, le soluzioni, le miscele ed i rifiuti che possono rientrare nelle categorie di merci citate negli allegati 1, 1 bis e 1 ter.

9. Le categorie di merci pericolose di cui agli allegati 1, 1 bis e 1 ter vengono modificate regolarmente al fine di essere adattate al progresso scientifico e tecnico ed in funzione dell'evoluzione dell'industria. Tali modifiche vengono decise in conformità della procedura stabilita all'articolo 6 bis.

Articolo 3

Deroga

Gli Stati membri possono, previo accordo della Commissione, dispensare dall'applicazione totale o parziale della presente direttiva i conducenti di veicoli che effettuino esclusivamente trasporti di merci aventi un livello di pericolosità o d'inquinamento minimo a motivo delle loro particolari caratteristiche o degli esigui quantitativi trasportati.

Le decisioni prese dalla competenti autorità degli Stati membri in virtù del presente capoverso, devono essere motivate.

Articolo 4

Formazione professionale

1. Al fine di ottenere il certificato di idoneità professionale, la formazione richiesta ai conducenti di cui all'articolo 1 viene impartita nell'ambito di un tirocinio riconosciuto dall'autorità competente. Essa si prefigge come obiettivi essenziali la sensibilizzazione ai rischi inerenti al trasporto delle merci pericolose e l'acquisizione da parte degli interessati delle nozioni di base indispensabili al fine di ridurre al minimo le probabilità di incidenti e, nell'eventualità di un incidente, di assicurare l'applicazione delle misure di sicurezza che potrebbero rivelarsi necessarie a loro stessi e all'ambiente, nonché di limitarne gli effetti.

Tale formazione, che dovrebbe comprendere, se del caso, un'esperienza pratica personale, deve vertere come minimo sulle materie incluse nell'elenco di cui all'allegato 2.

2. Gli Stati membri possono rilasciare il certificato di idoneità professionale ai conducenti che ne facciano richiesta per la prima volta, senza che questi siano obbligati a provare di soddisfare alle disposizioni del paragrafo 1, a condizione che detti conducenti dimostrino di avere esercitato senza interruzione l'attività di conducente di veicoli per il trasporto di merci pericolose almeno nei cinque anni precedenti la data d'entrata in vigore della presente direttiva.

3. Uno Stato membro che lo desideri può esigere dai conducenti che effettuano sul suo territorio trasporti nazionali di merci pericolose nonché dai conducenti che effettuano trasporti internazionali a mezzo di veicoli immatricolati nel medesimo Stati membro, l'acquisizione di una formazione più ampia di quella prevista all'allegato 2. Nella fattispecie, può trattarsi di una formazione già organizzata in uno Stato membro o di una formazione che uno Stato membro intenda introdurre nel futuro.

Articolo 5

Il certificato di idoneità professionale di cui all'articolo 1 ha una durata di validità di cinque anni.

La validità del certificato può essere prorogata per periodi di cinque anni:

a) allorché il titolare del certificato, durante il periodo di cinque anni che precede la scadenza della validità del suo certificato, ha seguito con profitto un corso di aggiornamento;

b) allorché il titolare del certificato può provare all'autorità o all'organismo competente di avere esercitato la propria attività senza interruzione dal momento del rilascio o dell'ultima proroga del suo certificato e di aver ricevuto, durante questo periodo, una formazione specifica, adattata altresí all'evoluzione delle normative come pure dei dispositivi di sicurezza da applicare durante i trasporti stradali di merci pericolose.

Articolo 6

Il certificato di idoneità professionale di cui all'articolo 1, rilasciato da uno Stato membro, è riconosciuto da tutti gli altri Stati membri della Comunità.

Articolo 6 bis

1. Ai fini delle modifiche previste all'articolo 2, paragrafo 9, la Commissione è assistita da un comitato a carattere consultivo, composto dai rappresentanti degli Stati membri e presieduto dal rappresentante della Commissione.

2. Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato esprime il suo parere su tale progetto entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione in causa e, se del caso, procedendo ad una votazione.

3. Il parere è iscritto nel processo verbale; inoltre, ogni Stato membro ha il diritto di chiedere che la propria proposta figuri nel medesimo processo verbale.

4. La Commissione tiene nella massima considerazione il parere espresso dal comitato. Essa informa il comitato del modo in cui ha tenuto conto del parere medesimo.

Articolo 7

1. Gli Stati membri mettono in vigore, previa consultazione della Commissione, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro un termine di due anni a partire dalla sua notifica.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel campo disciplinato dalla presente direttiva. In particolare, ciascuno Stato membro trasmette alla Commissione i modelli di certificati o di documenti equivalenti, adottati in vista dell'applicazione dell'articolo 1 della presente direttiva. La Commissione farà pervenire senza indugio queste ultime informazioni agli altri Stati membri.

Articolo 8

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

ALLEGATO 1

Merci pericolose

Sono merci pericolose, ai fini della presente direttiva, le materie, i prodotti, le soluzioni e le miscele di seguito indicati:

— materie e oggetti soggetti ad esplosione;

— oggetti caricati con materie esplosive;

— mezzi di accensione, artifizi e merci analoghe;

— gas compressi, liquefatti o disciolti, sotto pressione;

— materie liquide infiammabili;

— materie solide infiammabili;

— materie soggette ad accensione spontanea;

— materie che, al contatto dell'acqua, sviluppano gas infiammabili;

— materie comburenti;

— i perossidi organici;

— materie tossiche;

— materie repellenti o suscettibili di produrre infezioni;

— materie radioattive;

— materie corrosive;

— materie inquinanti di cui all'allegato 1 bis;

— rifiuti il cui elenco figura all'allegato 1 ter;

— altre materie per le quali l'esperienza ha dimostrato o potrà dimostrare un livello di pericolosità tale da dover loro applicare le disposizioni della presente direttiva.

ALLEGATO 1 bis

Elenco delle materie inquinanti

Acetato di piombo
Acetati di mercurio
Acetoarsenito di rame
Acido arsenico liquido
Acido arsenico solido
Acido cacodilico
Acido cianidrico in soluzione acquosa con contenuto di acido cianidrico non superiore al 20 %
Acido selenico
Acroleina stabilizzata
Acrilato di etile stabilizzato
Aldrina
Antimonio, composti inorganici d', NSA (Non Specificati Altrove)
Arsalinato di sodio
Arseniato d'ammonio
Arseniato di calcio
Arseniato di calcio e di arsenito di calcio, miscele solide d'
Arseniato di ferro II
Arseniato di ferro III
Arseniato di magnesio
Arseniato di mercurio II
Arseniato di potassio
Arseniato di sodio
Arseniato di zinco o arsenito di zinco o arseniato di zinco e arsenito di zinco in miscele
Arseniati di piombo
Arsenico
Arsenico, composti d'
Arsenico, composti liquidi d', NSA
Arsenico, composti solidi d', NSA
Arsenito d'argento
Arsenito di rame
Arsenito di ferro III
Arsenito di potassio
Arsenito di sodio solido
Arsenito di sodio in soluzione acquosa
Arsenito di stronzio
Arseniti di piombo
Azinfos-Metile
Bario, composti del, NSA
Benzoato di mercurio
Bromuro d'arsenico
Bromuro di cianogeno
Bromuri di mercurio
Butilfenoli liquidi
Butilfenoli solidi
Butiltolueni
Cacodilato di sodio
Cadmio, composti del,
Canfocloro
Carbaril
Carbofenotion
Clorato di tallio
Cloro
Clorodinitrobenzene
Cloroformiato di benzile
Cloronitraniline
Clorofenoli liquidi
Clorofenoli solidi
Clorofeniltriclorosilano
Clorotolueni (orto-; meta-; para-)
Cloruro di cromile
Cloruro di cianogeno stabilizzato
Cloruro di mercurio II
Cloruro di mercurio ammoniacale
Cloruro di zinco anidro
Cloruro di zinco in soluzione
Cocculus, solido
Cresoli (orto-; meta-; para-)
Cuprietilendiamina in soluzione
Cuprocianuro di sodio solido
Cianidrina d'acetone stabilizzato
Cianuro d'argento
Cianuro di bario
Cianuro di rame
Cianuro d'idrogeno anidro, stabilizzato
Cianuro d'idrogeno anidro, stabilizzato, assorbito da una materia porosa inerte
Cianuro doppio di mercurio e di potassio
Cianuro di mercurio
Cianuro di nickel
Cianuro di piombo
Cianuro di potassio
Cianuro di sodio
Cianuro di zinco
DDT
Diazinone
Dicloroaniline
Diclorofenoli, liquidi
Diclorofenoli, solidi
Diclorofeniltriclorosilano
Diclorvos
Dimetoato
Dinitro-orto-cresolo, liquido
Dinitro-orto-cresolo, solido
Dinitrofenolo in soluzione nell'acqua o in un liquido infiammabile
Difenilamminocloroarsina
Difenilcloroarsina
Difenili policlorati
Disolfati di mercurio
Disulfoton
Ditiopirofosfato di tetraetile solido, liquido o in miscele
DNOC
Endosulfan
Endrina
Etere dicloroetilico
Etildicloroarsina
Fluoruro di nitro-3 cloro-4 benzilidina
Fluoruri di nitrobenzilidina
Gluconato di mercurio
Eptacloro
Esaclorobutadiene
Olio di canfora
Idrossido di fenilmercurio
Ioduro doppio di mercurio e di potassio
Ioduro di mercurio
Isopropenilbenzene
Lattato d'antimonio
Lindano
Manebo o preparazioni di manebo con almeno 60 % di manebo
Manebo o preparazioni di manebo stabilizzate contro il riscaldamento spontaneo
Miscele antidetonanti per carburanti
Mercaptan metilico perclorato alfa-metilstirene
Mevinfos
Naftalene greggio o raffinato
Naftalene fuso
Nickel-Tetracarbonile

Nitrato di mercurio I
Nitrato di mercurio II
Nitrato di fenilmercurio
Nitrato di piombo
Nitrato di tallio
Nitrocresoli
Nitroxileni
Oleato di mercurio
Ossicianato di mercurio desensibilizzato
Ossido di mercurio
Paration
Paration-Metile
Pentaclorofenato di sodio
Pentacloruro d'antimonio liquido
Pentacloruro d'antimonio solido
Pentafluoruro d'antimonio
Pentossido d'arsenico
Perclorato di piombo
Forate
Fosfato di tricresile contenente più del 3 % di isomero orto
Fosforo bianco fuso
Fosforo bianco o giallo, a) secco
Fosforo bianco o giallo, b) ricoperto d'acqua
Fosfuro di zinco
Piombo, composti solubili del, NSA
Piombo tetraetile
Piombo tetrametile
Salicilato di mercurio
Sodio, Arsenito di
Solfato di mercurio I
Solfato di mercurio II
Stricnina
Sulfotep
Tartrato antimonio-potassico
TEPP (Pirofosfato di tetraetile)
Tetrafosfato di esaetile
Tetrossido di osmio
Tallio, composti del
Tallio, composti di, NSA
Tallio, solfato di
Tiocianato di mercurio
Tricloruro d'antimonio, a) solido
Tricloruro d'antimonio, b) liquido
Tricloruro d'arsenico
Triossido d'arsenico
Viniltolueni, stabilizzati, isomeri in miscele

ALLEGATO 1 ter

Categorie o tipi generici di rifiuti pericolosi (I rifiuti possono presentarsi sotto forma di liquido, di solido o di fango)

Parte A

Rifiuti consistenti in, o derivanti da, o residui di

— Sostanze anatomiche; rifiuti degli ospedali o di altre attività mediche

— Prodotti farmaceutici, medicinali, prodotti veterinari

— Prodotti di preservazione del legno

— Biocidi e prodotti fitosanitari

— Residui di prodotti usati come solventi

— Sostanze organiche alogenate non usate come solventi

— Sali di tempra cianurati

— Olii e sostanze oleose minerali (per es. fanghi di lavorazione, etc.)

— Miscele olio/acqua o idrocarburo/acqua, emulsioni

— Sostanze contenenti PCB e/o PCT (per es. dielettrici, etc.)

— Materie bituminose risultanti da operazioni di raffinazione, distillazione o pirolisi (per es. fondi di distallazione, etc.)

— Inchiostri, coloranti, pigmenti, pitture, lacche, vernici

— Resine, lattici, plastificanti, colle

— Sostanze chimiche non identificate e/o nuove provenienti da attività di ricerca, di sviluppo e d'insegnamento, e i cui effetti sull'uomo e/o sull'ambiente non sono noti (per es. rifiuti di laboratorio, etc.)

— Prodotti pirotecnici ed altre materie soggette ad esplosione

— Prodotti di laboratori fotografici

— Qualsiasi materiale contaminato da un prodotto della famiglia dei dibenzofurani policlorati

— Qualsiasi materiale contaminato da un prodotto della famiglia delle dibenzo-para-diossine policlorate

— Qualsiasi altro rifiuto contenente uno qualsiasi dei costituenti che figurano nella parte B

Parte B

Rifiuti aventi come componenti:

— Il berillio, composti del berillio

— I composti del vanadio

— I composti del cromo esavalente

— I composti del cobalto

— I composti del nickel

— I composti del rame

— I composti dello zinco

— L'arsenico, composti dell'arsenico

— Il selenio, composti del selenio

— I composti dell'argento

— Il cadmio, composti del cadmio

— I composti dello stagno

— L'antimonio, composti del tellurio

— I composti del bario, eccettuato il solfato di bario

— Il mercurio, composti del mercurio

— Il tallio, composti del tallio

— Il piombo, composti del piombo

— I solfuri inorganici

— I composti inorganici del fluoro, ad eccezione del fluoruro di calcio

— I cianuri inorganici

— I metalli alcalini o alcalino-terrosi seguenti:
litio, sodio, potassio, calcio, magnesio sotto forma non combinata

— Le soluzioni acide o gli acidi sotto forma solida

— Le soluzioni basiche o le basi sotto forma solida

— L'amianto (polveri e fibre)

— Il fosforo; composti del fosforo, esclusi fosfati minerali

— I metalli carbonili

— I perossidi

— I clorati

— I perclorati

— I nitruri

— I PCB e/o PCT

— I composti farmaceutici o veterinari

— I biocidi e le sostanze fitosanitarie (ad es. pesticidi, etc.)

— Le sostanze infettive

— Le creositi

— Gli isocianati, i tiocianati

— I cianuri organici (ad es. nitrili, etc.)

— I fenoli, composti fenolati

— I solventi alogenati

— I solventi organici non alogenati

— I composti organoalogenati, escluse le materie polimerizzate inerti e le altre sostanze comprese in questo Allegato

— I composti aromatici; i composti organici policiclici ed eterociclici

— Le ammine aromatiche

— Gli eteri

— Le sostanze di carattere esplosivo, escluse le sostanze figuranti peraltro in questo allegato

— I composti organici dello zolfo

— Qualsiasi prodotto della famiglia delle dibenzo-paradiossine policlorate

— Gli idrocarburi e i loro composti ossigenati, azotati e/o solforati non esplicitamente compresi in questa parte B.

ALLEGATO 2

Elenco delle materie di cui all'articolo 4 della presente direttiva

Le conoscenze da prendere in considerazione ai fini del rilascio del certificato di idoneità professionale devono vertere almeno sulle materie comprese nel presente elenco:

a) le prescrizioni di carattere generale applicabili al trasporto delle merci pericolose

b) i principali tipi di rischi

c) le misure di prevenzione e di sicurezza appropriate ai diversi tipi di rischi

d) il comportamento da adottare dopo un incidente (primi soccorsi, sicurezza della circolazione, nozioni di base relative all'utilizzazione delle attrezzature di protezione, etc.)

e) l'etichettatura e la segnaletica dei pericoli

f) ciò che un conducente di veicolo deve fare e ciò che non deve fare quando trasporta merci pericolose

g) oggetto e funzionamento dell'attrezzatura tecnica dei veicoli

h) il comportamento in marcia dei veicoli con cisterne e contenitori cisterna, compresi i movimenti di carico

i) i divieti di carico in comune nel medesimo veicolo o in un contenitore

j) il maneggio e lo stivamento dei colli

k) le precauzioni da adottare all'atto del carico e dello scarico delle merci pericolose
